



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto Comprensivo "Anoia – Giffone – F. Della Scala"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado

VIA BRUNO BUOZZI n° 13 - 89021 CINQUEFRONDI (RC). ☎ Tel. +390966/949149 - 📠 Fax 0966/933980

C. F. 82001060803 – Codice Univoco per Fattura Elettronica UFASU4 C. M. RCIC846006

✉ E-mail rcic846006@istruzione.it – PEC rcic846006@pec.istruzione.it – 🌐 <https://icanoiagiffonedellascala.edu.it>

PROT. N. 1700/I.2

CINQUEFRONDI, 28/02/2024

Ai sigg. genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai docenti
Agli Atti – Sito Web

Oggetto: presenza di cani negli ambienti di pertinenza degli edifici scolastici.

È stata segnalata allo scrivente la presenza di cani nei momenti di ingresso e uscita degli alunni dai locali scolastici.

Lo scrivente ritiene opportuno ricordare ai proprietari dei suddetti cani quanto stabilisce il comma 3 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013):

“Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) **Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50** durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) **Portare con sé una museruola, rigida o morbida**, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali **o su richiesta delle autorità competenti**”.

Poiché è stato verificato che la presenza dei suddetti cani arreca comunque disagio e preoccupazione presso alcuni dei minori – specie di quelli più piccoli – **lo scrivente ritiene necessario richiedere ai proprietari dei suddetti cani l'utilizzo, oltre che del guinzaglio, anche della museruola allorché gli animali vengano condotti negli ambienti di pertinenza della scuola (cortili anteriori e posteriori).**

Fermo restando quanto comunque stabilito dal successivo comma 4 dell'art. 1 della suddetta ordinanza: (“è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse”) si ritiene comunque opportuno **vietare ai cani l'accesso all'interno dei locali scolastici.**

Lo scrivente è convinto che l'utilizzo del buon senso da parte di tutti eviterà antipatiche discussioni e consentirà lo svolgimento delle operazioni d'ingresso e di uscita degli alunni in quelle condizioni di serenità di cui i bambini hanno sicuramente bisogno.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Dario TORRE)